



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N 9 DEL 14 AGOSTO 2008

OGGETTO: Indirizzi procedurali per l'applicazione del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. Definizione della durata dei cicli colturali delle colture arboree da frutto per l'individuazione degli interventi di sostituzione non ammissibili a finanziamento.

## IL DIRIGENTE REGIONALE DELLA DIREZIONE PIANI E PROGRAMMI SETTORE PRIMARIO

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 ed in particolare l'articolo 55, paragrafo 2, dove si specifica che in caso di investimenti non sono ammessi al sostegno i semplici investimenti di sostituzione;

VISTO che con Decisione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007 la Commissione Europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007 - 2013;

VISTO il documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" assunto d'intesa sul documento MIPAAF nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 14 febbraio 2008;

VISTO che nel documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" relativamente alla non ammissibilità delle spese di sostituzione, definisce per le colture arboree quali spese di sostituzione quelle relative ai reimpianti effettuati al termine del ciclo vitale naturale di ciascuna coltura, sulla stessa particella con la stessa varietà e secondo lo stesso sistema di allevamento. La riconversione varietale mediante reimpianto o sovrainnesto e, nel caso della castanicoltura, il miglioramento ed il recupero, mediante reimpianto o sovrainnesto non sono considerati investimenti di sostituzione, a condizione che non siano realizzati a fine ciclo vitale di ciascuna coltura;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3560 del 13 novembre 2007, "Approvazione del "Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013" Art. 15-18 del Regolamento (CE) n. 1698/2005 e art. 4 e 5 Regolamento (CE) n. 1974/2006. Decisione della Commissione Europea C(2007) 4682 del 17/10/2007", che al punto 5 del deliberato incarica la Direzione Piani e Programmi Settore primario "della sorveglianza e degli adempimenti amministrativi, tecnici e procedurali connessi all'attuazione del Programma, nonché della conseguente gestione finanziaria...";

VISTO il capitolo 11 del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007 – 2013, che individua quale Autorità di Gestione per il PSR, la Direzione Piani e Programmi Settore Primario, responsabile e garante della corretta, efficiente ed efficace gestione ed attuazione del PSR;

*Mod. B – Copia*

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 199 del 12 febbraio 2008, "Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013 - Apertura termini del primo bando generale di presentazione delle domande. - Condizioni e priorità per l'accesso ai benefici.", con la quale si sono definite le condizioni e le priorità per l'accesso ai benefici di alcune misure degli assi 1, 2 e 3, nonché le condizioni e le priorità per la selezione dei Gruppi di Azione Locale, ai fini dell'applicazione dell'asse 4 Leader;

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 372 del 26/02/2008, e n. 595 del 18 marzo 2008 che dispongono modifiche ed integrazioni alla Deliberazione della Giunta regionale del 12 febbraio 2008, n. 199;

VISTO il documento di Indirizzi procedurali allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 199/2008 che dettaglia, per l'applicazione delle misure del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013, i processi di selezione delle domande di aiuto; gestione di alcune situazioni particolari che si possono venire a creare nelle varie fasi del procedimento amministrativo; informazione nei confronti dei beneficiari degli aiuti e degli organismi che partecipano all'esecuzione dell'operazione; determinazione delle riduzioni dell'aiuto e delle sanzioni; sorveglianza e valutazione; pubblicità e informazione. Inoltre, vengono descritti i criteri ammissibilità ed eleggibilità delle spese e definite le opportunità e i vincoli che alcune tipologie di spesa riservano al beneficiario dell'operazione;

CONSIDERATO che, negli Indirizzi procedurali sono indicati come non ammissibili al finanziamento gli investimenti di sostituzione così come definiti nel documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi";

PRESO ATTO che gli Indirizzi procedurali prevedono che l'Autorità di gestione stabilisca la durata dei cicli vitali delle colture arboree da frutto al fine dell'individuazione specifica degli interventi di sostituzione di queste colture;

CONSIDERATO che per ciclo vitale naturale delle colture arboree, come indicato nel documento degli Indirizzi procedurali, debba intendersi non tanto la durata biologica quanto, piuttosto, la durata tecnico-economica ordinaria di questi impianti;

STABILITO, sulla base della consultazione di manuali di frutticoltura specializzati e del parere tecnico dell'Unità periferica per i Servizi Fitosanitari Regionali, che la durata ordinaria del ciclo vitale delle principali colture arboree da frutto è la seguente: actinidia → 20-25 anni; albicocco → 12-15 anni; ciliegio → 15-20 anni; melo → 15-20 anni; noce → 25-30 anni; pero → 15-20 anni; pesco/nettarina → 12-15 anni; susino → 15-20 anni;

CONSIDERATO che per oliveti e castagneti da frutto non è oggettivamente possibile stabilire una durata tecnico-economica ordinaria del ciclo vitale in quanto sono colture dalla notevole attitudine rigenerativa in virtù della loro capacità pollonifera;

PRESO ATTO che il settore vitivinicolo è regolato da una specifica organizzazione comune di mercato definita dal Reg. (CE) n. 1493/1999 che prevede la concessione di contributi comunitari sui costi connessi alla realizzazione di appositi piani di ristrutturazione e di riconversione e che, pertanto, tali attività non sono ammissibili a finanziamento tramite altre fonti di intervento comunitario e nazionale, quali il Programma di Sviluppo Rurale;

CONSIDERATO che, al fine di consentire una netta demarcazione degli interventi di sostituzione, è necessario stabilire una durata precisa dei cicli vitali delle colture arboree da frutto e che questa è individuabile nei valori medi degli intervalli temporali sopra indicati, in quanto non è possibile impostare criteri di controllo rispetto ai diversi tipi di gestione colturale;

CONSIDERATO che il richiedente al momento della presentazione della domanda dovrà fornire una breve relazione redatta da un tecnico qualificato che evidenzia come l'intervento non si configuri come

*Mod. B – Copia*

riconversione varietale mediante reimpianto o sovrainnesto di impianti effettuata al termine del ciclo vitale naturale della coltura, sulla stessa particella con la stessa varietà e secondo lo stesso sistema di allevamento;

## DECRETA

1. di adottare, per le finalità e competenze espresse in premessa, la tabella di cui all'**Allegato A** quale individuazione della durata del ciclo vitale delle principali colture arboree da frutto. Per le colture arboree da frutto minori si farà riferimento alle colture più assimilabili previste dalla tabella di cui all'**Allegato A**;
2. di stabilire che per oliveti e castagneti non viene precisato una durata tecnico-economica media del ciclo vitale in quanto colture dalla notevole attitudine naturale alla rigenerazione naturale tramite l'emissione di polloni.
3. di prevedere che il richiedente al momento della presentazione della domanda fornisca una breve relazione redatta da un tecnico qualificato che evidenzi come l'intervento non si configura come riconversione varietale mediante reimpianto o sovrainnesto di impianti effettuata al termine del ciclo vitale naturale della coltura, sulla stessa particella con la stessa varietà e secondo lo stesso sistema di allevamento.

IL DIRIGENTE REGIONALE  
FIRMATO - dott. Pietro Cecchinato



**DURATA DEL CICLO VITALE DELLE PRINCIPALI COLTURE  
ARBOREE DA FRUTTO**

<b>SPECIE</b>	<b>DURATA CICLO VITALE</b>
ACTINIDIA	22
ALBICOCCO	13
CILIEGIO	18
MELO	18
NOCE	28
PERO	18
PESCO/NETTARINA	13
SUSINO	18